

La voluntary disclosure per il rientro dei capitali dall'estero: la fine di un'epoca?

di Giuseppe Marino, Daniele Russetti

12 gennaio 2015

Dopo
più di un anno dall'avvio delle discussioni in materia di rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, il Senato ha approvato la versione definitiva della norma che dà il via libera alla voluntary disclosure, oltre ad introdurre la fattispecie penale del c.d. auto-riciclaggio. In sostanza, tale provvedimento normativo propone a chiunque abbia nascosto patrimoni all'estero, ma anche in Italia, di autodenunciarsi in cambio di sconti su sanzioni e pene. Una montagna di denaro nascosto al Fisco che, per quanto riguarda la parte depositata nei caveau oltre confine, la Banca d'Italia stima essere circa di 300 miliardi di euro, il 20% del PIL italiano.

Ma
come funzionerà il tutto?

In
breve, il contribuente, oltre a dichiararsi con nome e cognome ed indicare quanto "in suo possesso e disponibilità" (anche indirettamente o per interposta persona) ovvero i redditi che derivano dalla dismissione o impiego a qualunque titolo dei propri investimenti, sarà tenuto a pagare le imposte che avrebbe dovuto corrispondere qualora avesse adempiuto agli obblighi dichiarativi dell'epoca, a cui dovranno aggiungersi gli interessi di legge, oltre le correlate sanzioni adeguatamente ridotte in presenza di specifiche condizioni. Aderendo all'emersione volontaria, il singolo, oltre a non rispondere dei reati fiscali commessi (a parte le frodi fiscali gravi) e delle omissioni Iva e quelle a livello contributivo, godrà di piena immunità penale, non solo relativamente ai delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ma anche con riguardo al nuovo reato di auto-riciclaggio, che invece punirà con pene restrittive di considerevole entità chi si "autolava" i proventi dell'evasione fiscale.

L'adesione
al nuovo sistema di trasparenza totale - da realizzarsi una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona - avrà come termine ultimo il 30 settembre 2015 per i fatti commessi sino al 30 settembre 2014, tenendo ben presente la circostanza che ci sarà precluso qualora vi sia stato notificato un atto di inizio di indagine da parte della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle Entrate ovvero di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.

La
nuova normativa, nel dare applicazione a quel principio di equità secondo cui "chi non ha pagato paghi nella misura in cui lo hanno fatto gli altri", lascia scoperti alcuni punti nodali soprattutto in ordine alla sua reale convenienza economica per tutti coloro che dovranno/vorranno accedervi.

Anzitutto,
si pone il problema dell'esatta ricostruzione, sulla base di una non precisata documentazione da produrre, della storia degli asset detenuti nei quattro periodi d'imposta precedenti all'accesso
alla procedura che diventano cinque nel caso di omessa dichiarazione e comunque ai fini della regolarizzazione della propria posizione con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, termini di accertamento che potrebbero raddoppiare (otto o dieci) nel caso di patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (a meno che detti Stati, ad esempio la Svizzera, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma non stipulino un accordo bilaterale che consenta l'effettivo scambio di informazioni). Il minimo errore, quindi, in termini di quantificazione del patrimonio da dichiarare e su cui pagare le imposte, risulta di assoluta rilevanza in un'ottica di esito positivo della

procedura anche in considerazione del fatto che la trasmissione di documenti e atti in tutto o in parti falsi, cos'è come di dati o notizie non rispondenti al vero, sarà punita con la reclusione fino ad un massimo di sei anni.

A

ci si lega un'ulteriore aspetto, ossia che la voluntary non è un condono; quindi le tasse non versate in passato

si pagano tutte ora ed in misura piena (eccezion fatta per i conti la cui media delle consistenze annue non è superiore ai 2 milioni di euro, rispetto ai quali verrà applicata un'aliquota base del 27% sul 5% del valore complessivo della consistenza a fine anno), tant'è che le varie proiezioni pubblicate sulla stampa di settore stimano, in alcuni casi limite, un'erosione del patrimonio detenuto all'estero pari anche all'80-90% dello stesso.

Senza

contare che, allo stato dell'arte, non si capisce come si rapporta tale nuovo istituto relativamente alla concessione dei crediti per le imposte già pagate all'estero su ciò che sarà dichiarato, ovvero all'inclusione, tra le violazioni sanabili, delle imposte di donazione e successione.

È

evidente che tali costi e tale grado di complessità, laddove rimanessero invariati, potrebbero limitare il ricorso dei contribuenti a tale forma di regolarizzazione, vanificando il lodevole sforzo del Legislatore di ricondurre il contribuente all'€ nel solco della legalità. Ma c'è un aspetto da non sottovalutare che rende la voluntary

disclosure la via da percorrere per evitare di € mangiarsi i gomiti per un qualche cosa che si poteva fare e non si è fatto a tempo debito. Sullo sfondo internazionale, c'è una partita molto più grande già giocata e finita: dal 2018 lo scambio automatico globale delle informazioni fiscali sarà in vigore.

Dunque, chi non ha regolarizzato oggi, domani rischia seriamente di trovarsi davanti a sorprese molto amare, assolutamente più indigeste se confrontate con il conto, seppur salato, da saldare con il Fisco in caso di adesione alla voluntary disclosure.

Qualcuno

potrebbe ironizzare ribattezzando la voluntary

quale norma del € si salvi chi può, ma forse, stando così le cose, non c'è più tanto da scherzare in quanto non si deve ragionare tanto in un'ottica di credibilità dell'idea, fino a poco tempo fa chimera ora non più, della tracciabilità di capitali detenuti all'estero e non solo, quanto in termini di costi-benefici in previsione futura che rendono tale procedura estremamente importante, tanto per il singolo contribuente quanto per l'Erario.